

D.n. 324..

IL RETTORE


- VISTO** il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n.1592;
- VISTA** la legge n.590 del 14 agosto 1989 che ha istituito tra l'altro questa Università statale;
- VISTA** la legge 09.05.1989, n.168;
- VISTA** la L.19.11.1990, n.341;
- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi "G.D'Annunzio" di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.1273 del 27.10.1983 e successive modificazioni;
- VISTA** la L.15.05.1997, n.127 ed in particolare l'art.17, comma 96;
- VISTO** il decreto del Ministero dell'Università, Ricerca Scientifica e Tecnologica n.242 del 21.05.1998;
- VISTA** la deliberazione assunta dal Senato Accademico nella seduta del 15.02.2000;

DECRETA

Art.unico – E' emanato il Regolamento per la disciplina dei professori a contratto, nel testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante.

Chieti, li. 25.02.2000.

Prof. Franco Cuccurullo



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PROFESSORI A CONTRATTO

Art. 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina la procedura per la selezione e la stipula di contratti di diritto privato per gli insegnamenti previsti nei corsi di laurea, di diploma, di dottorato e di specializzazione dell'Università di Chieti, ovvero per lo svolgimento di attività didattiche integrative dei corsi stessi, ivi compresi i tirocini di cui al D.M. 21.5.1998 n.242 pubblicato sulla G.U. n. 170 del 23.7.1998.

Art. 2 (Requisiti)

1. I contratti previsti dall'art.1 sono stipulati, per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, con studiosi od esperti di elevata qualificazione scientifica o professionale anche di cittadinanza straniera.

2. I titolari di contratti non possono essere dipendenti di università e istituti universitari italiani.

3. Non possono essere titolari di contratti coloro che si trovano in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità previsti dall'art.13 del D.P.R. 382/80 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3 (Procedure)

1. I Consigli di Facoltà, per il conferimento degli incarichi, sulla base delle proposte dei consigli delle strutture didattiche e nei limiti delle risorse annualmente assegnate, determinano, in sede di programmazione didattica annuale, i corsi da attivare, la loro durata, le specifiche professionalità degli esperti cui affidarli e il corrispettivo minimo e massimo per tipologia di contratto.

2. Nel caso di attività integrative è richiesto il parere favorevole del professore ufficiale del corso di riferimento.

3. Gli esperti sono scelti previa apposita selezione avviata mediante l'emanazione da parte del Preside, di un apposito bando in cui sono indicati i requisiti scientifici o professionali che devono possedere i concorrenti. Del bando è data pubblicità mediante affissione all'albo della Facoltà.

4. Il Preside deve previamente verificare se esistano apposite convenzioni che prevedono esplicitamente l'affidamento a titolo gratuito dei corsi.

5. Il Consiglio di Facoltà, previa valutazione comparativa dei candidati, provvede all'attribuzione del contratto.

3. Il corrispettivo per ogni corso dovrà essere commisurato all'impegno, alla sua durata effettiva e alla professionalità richiesta.

Art. 5 (Particolari casi di conferimento di incarico)

1. In deroga alle procedure di cui al precedente art. 3, il Preside, su motivata delibera del Consiglio di Facoltà, può conferire un incarico di insegnamento con contrite di diritto privato ad un professore universitario straniero di chiara fama..

Art. 6 (Retribuzione)

1. Il Preside di Facoltà autorizza la liquidazione del corrispettivo in un'unica soluzione, dietro presentazione di notula o fattura, dopo aver accertato che il contraente ha adempiuto agli obblighi previsti dal contratto stesso. E' ammessa la corresponsione di una o più anticipazioni del corrispettivo, non superiori ai 2/3 del corrispettivo lordo.

2. I contratti di cui al presente regolamento, se retribuiti, costituiscono una prestazione di collaborazione coordinata e continuativa e sono assoggettati al corrispondente regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione del contraente.

3. La retribuzione deve essere indicata nel contratto al netto dell'eventuale I.V.A. e del contributo previdenziale e fiscale relativamente alla percentuale a carico dell'Università. La retribuzione comprende anche la quota, trattenuta dall'Università, per la copertura assicurativa contro gli infortuni.

Art. 7 (Diritti e doveri)

1. Il professore a contratto deve tenere un'agenda delle lezioni, controfirmata dal Preside di Facoltà o per sua delega dal Presidente del Consiglio del Corso di Studi, in cui sono riportati data, ora, luogo e programma svolto di ogni lezione.

2. L'agenda è depositata a conclusione delle attività presso la Presidenza della Facoltà.

3. I professori a contratto, se professori ufficiali, hanno i doveri previsti dal Regolamento Didattico e partecipano ai Consigli di Corso di Studio ad eccezione della discussione e delle deliberazioni relative alla destinazione dei posti di ruolo e alla chiamata dei relativi titolari e agli incarichi contrattuali.

4. I professori a contratto sono tenuti a svolgere personalmente le attività didattiche loro affidate.

5. I Professor a contratto fanno parte delle commissioni di esame relative ai corsi attribuiti e le presiedono, se professori ufficiali.

6. Nessuno può essere titolare di due contratti, di cui al presente regolamento, nello stesso anno accademico, presso l'Università di Chieti; ugualmente non può essere titolare, nello stesso anno accademico, dei contratti di cui all'art. 100 del regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

7. I contratti di cui all'art.1 hanno durata massima di un anno e sono rinnovabili consecutivamente per non più di sei volte. Il rinnovo dei contratti è deliberato dal Consiglio di Facoltà su proposta dei consigli dei Corsi e delle Scuole previa verifica delle attività didattiche svolte. I contratti non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'università e degli istituti di istruzione universitaria.

8. Gli oneri finanziari derivanti dal contratto, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali,

Art. 9 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento è pubblicato mediante affissione all'Albo Ufficiale dell'Università ed entra in vigore dall'anno accademico successivo a quello della sua emanazione

Art. 10 (Disapplicazione di norme)

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, si intendono non applicabili, ai sensi dell'art.3 del

D.M.n.242 del 21.05.98:

a) gli articoli 25 e 100, lettera d), del D.P.R. 382/80;

b) l'art.4, commi 6 e 7, del D.P.R. 162/82;

c) l'art.1 comma 32 della L.549/95;

nonché gli art. 94, comma 3, 95, comma 1 del D.P.R. 382/80, e 14, comma 2 del D.P.R. 162/82, limitatamente alla locuzione "professori a contratto".

